



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'art. 21 della legge 29 novembre 2007, n.222 sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture recante il Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica: individuazione degli interventi prioritari e immediatamente realizzabili e riparto della disponibilità finanziaria.

Rep. Atti n 126/00 del 6 dicembre 2007

**LA CONFERENZA UNIFICATA**

Nell'odierna Seduta del 6 dicembre 2007

**VISTA** la legge 29 novembre 2007 n.222 recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1° ottobre 2007, n.159 "Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale" e, in particolare, l'art.21, contenente la disciplina relativa al Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, finalizzato prioritariamente al recupero e all'adattamento funzionale di alloggi di proprietà degli ex IACP o dei comuni, all'acquisto o alla locazione di alloggi, nonché all'eventuale costruzione di alloggi da destinare a soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio, finanziato nel limite di 550 milioni di euro per l'anno 2007;

**CONSIDERATO** che il comma 3 del citato art.21 della legge n.222/2007 prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, previa intesa della Conferenza Unificata di cui all'art.8 del decreto legislativo 28 agosto 19997, n.281 siano individuati gli interventi prioritari e immediatamente realizzabili predisposti dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano;

**VISTO** l'art.9, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;

**VISTO** lo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, trasmesso con nota del 14 novembre 2007 e trasmesso in pari data (prot.5907/2.17.4.13), predisposto in base a quanto disposto dall'art.21 del D.L. n.159/2007 in considerazione dei motivi di particolare urgenza del provvedimento, sul quale è stata sancita l'intesa nella Seduta del 15 novembre 2007 (Rep.Atti n.115 del 15 novembre 2007), ai sensi dell'art.8, comma 6 della legge n.131/2003, ;

**CONSIDERATO** che nel corso della Seduta del 15 novembre 2007 il rappresentante del Ministero delle infrastrutture ha chiesto ed i presenti hanno convenuto che, qualora si fosse ritenuto di elaborare un nuovo testo parzialmente modificativo rispetto a quello trasmesso in data 14 novembre 2007, sarebbe stata convocata in tempi brevi una Seduta straordinaria di questa Conferenza, volta ad esaminare nuovamente il testo e ad acquisire una nuova intesa, sostitutiva di quella sancita;

MB



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**CONSIDERATO** che con lettera del 26 novembre 2007 è pervenuta dal Ministero delle infrastrutture una nota con la quale si rileva la necessità di sostituire l'art.2 dello schema di decreto sul quale è stata sancita l'intesa della Conferenza nella Seduta del 15 novembre 2007, con un nuovo articolo che prevede che l'effettiva erogazione dei finanziamenti sia subordinata alla verifica della congruità degli interventi, da effettuare con un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, da sottoporre nuovamente all'esame delle amministrazioni competenti;

**CONSIDERATI** gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 27 novembre 2007, nel corso della quale il Ministero delle infrastrutture si è riservato di trasmettere un nuovo testo volto a recepire in parte le richieste delle amministrazioni interessate, con particolare riferimento alle modalità di effettiva attuazione della verifica della coerenza e della congruità degli interventi;

**VISTO** lo schema di decreto trasmesso dal Ministero delle infrastrutture in data 28 novembre 2007, e inviato in pari data (prot. n.6189/2.17.4.13) che prevede, all'art.3, che l'effettiva erogazione dei finanziamenti per l'attuazione degli interventi individuati dalle regioni sia "subordinata alla verifica della coerenza e della congruità degli interventi stessi con le finalità di cui al citato art.21, accertata con decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro della solidarietà sociale",

**CONSIDERATA** l'impossibilità di sottoporre tale testo all'esame della Conferenza già convocata per il giorno 28 novembre 2007, attesa la ristrettezza dei tempi di esame dello schema e vista la conseguente comunicazione con la quale si è proceduto ad annullare la richiamata riunione straordinaria della Conferenza (prot. n.6170/072.17.1.3);

**VISTA** la lettera del Ministro delle infrastrutture pervenuta in data 3 dicembre 2007, con la quale si chiede di sottoporre lo schema trasmesso in data 28 novembre 2007 a una nuova intesa da parte della Conferenza;

**VISTO** il nuovo schema di decreto pervenuto dal Ministero delle infrastrutture in data 4 dicembre 2007 e trasmesso in pari data (prot. 6301/ 2.17.4.13), unitamente alle Tabelle ad esso allegate, che tiene conto della conversione, con modificazioni, del decreto legge n.159/2007 nella legge 29 novembre 2007, n.222 e che riprende il contenuto del precedente schema trasmesso in data 28 novembre 2007;

**VISTA** la successiva nota del Ministero delle infrastrutture, inviata in data 6 dicembre 2007 (6379/2.17.4.13), con la quale si ribadisce la validità della formulazione dell'art.3 dello schema trasmesso e, in subordine, si trasmette l'ipotesi di un nuovo testo dello stesso art.3;

**VISTI** gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale il Ministero delle infrastrutture ha proposto una ulteriore formulazione dell'intero art.3 e una modifica dell'art.4, discusse nel corso della riunione, sulle quali il Ministro della solidarietà sociale ha espresso il proprio concerto e le Regioni, l'ANCI, l'UPI e l'UNCCEM hanno espresso l'avviso favorevole alla conclusione dell'intesa



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

**SANCISCE INTESA**

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'art. 21 della legge 29 novembre 2007, n.222 sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture recante "Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica: individuazione degli interventi prioritari e immediatamente realizzabili e riparto della disponibilità finanziaria, con le seguenti modifiche":

Sostituire l'art.3 con il seguente:

*" Art.3 (Modalità di erogazione)*

1. L'effettiva erogazione dei finanziamenti attribuiti a ciascun comune o ex Iacp comunque denominato ovvero tramite la Cassa depositi e prestiti, per l'attuazione degli interventi compresi nell'elenco "Allegato 2" al presente decreto, avviene con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanarsi entro sei mesi dalla trasmissione della documentazione relativa ai singoli interventi, previa verifica tecnica da parte dell'Amministrazione in ordine alla congruità degli interventi proposti con l'art. 21 del decreto legge 1°ottobre 2007, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2007, n.222, secondo le seguenti modalità:

- a) *Acquisto immobili*: erogazione del 50% del finanziamento alla presentazione della documentazione attestante l'avvenuto impegno giuridico all'acquisto e del restante 50% alla data di stipula del rogito notarile;
- b) *Interventi di recupero e di nuova costruzione*:
  - 30% del finanziamento alla presentazione della documentazione attestante l'inizio dei lavori;
  - 50% alla presentazione della documentazione attestante l'avanzamento dei lavori pari al 60% dei lavori;
  - 20% ad avvenuta approvazione degli atti di collaudo e del rilascio del certificato di agibilità;
- c) *Locazione alloggi*: in rate annuali anticipate pari all'importo del canone di locazione determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, previa presentazione e verifica del relativo contratto di locazione, fermo restando l'importo indicato nell'"Allegato 2", che costituisce limite massimo del contributo statale.

2. Qualora dalla verifica tecnica dovessero emergere interventi non congrui con le finalità dell'art. 21, il Ministro delle Infrastrutture, di concerto col Ministro della Solidarietà Sociale, provvede con apposito decreto, d'intesa con la Conferenza Unificata, previa intesa con le Regioni e le Province autonome interessate, alla riprogrammazione delle risorse per un importo pari a quello degli interventi ritenuti non congrui."

L'art.4 è sostituito dal seguente:

*"Art.4 (Ulteriori disponibilità)*

Le risorse finanziarie che si renderanno disponibili per utili di gestione o per interessi maturati sulle somme trasferite alla Cassa depositi e prestiti in attuazione della convenzione di cui allo schema "Allegato 3" al presente decreto, sottoscritta ai sensi del comma 3 dell'art.21 del decreto legge 1° ottobre 2007, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.222, saranno

LB



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

ripartite, per le finalità di cui al presente decreto, tra le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture da emanare di concerto con il Ministro della solidarietà sociale con le modalità di cui al precedente articolo 3.

Il Segretario  
Avv. Giuseppe Busia

Il Presidente  
Prof. On. Linda Lanzillotta